

Modifiche Regolamento Sezioni Regionali o Interregionali della SIN

In linea con l'**art. 18** dello Statuto Nazionale della Società Italiana di Nefrologia – SIN e in conformità alla delibera del Consiglio Direttivo del 7 Dicembre 2004, è adottato il seguente regolamento di funzionamento delle Sezioni Regionali o Interregionali della SIN.

Art. 1 – Finalità

La Sezione, nell'alveo delle linee generali di indirizzo della SIN e di concerto con il Consiglio Direttivo, promuove nel suo ambito territoriale gli obiettivi e le finalità individuate dagli artt. 3 e **18** dello Statuto Nazionale della SIN.

Art. 2 – Soci e membri

Membri della Sezione sono i Soci della SIN operanti nella Regione o Interregione di riferimento. All'interno della Sezione, costoro conservano il titolo di Socio ordinario posseduto nella SIN ed hanno diritto al voto solo se sono in regola con il pagamento delle quote associative.

Conformemente a quanto previsto dall'**art. 18** dello Statuto, i non iscritti alla SIN possono venire affiliati alla Sezione in qualità di membri associati, ma sono privi di diritto di voto attivo e passivo.

Art. 4 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente della Sezione Regionale o Interregionale, da almeno quattro membri del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci della Sezione, accompagnata da una chiara indicazione degli argomenti da sottoporre all'ordine del giorno.

L'Assemblea della Sezione è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente eletto o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti e non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea ha il compito di:

- approvare la relazione annuale predisposta dal Consiglio Direttivo della Sezione Regionale o Interregionale sull'attività svolta dalla Sezione medesima;
- approvare il rendiconto annuale delle spese sostenute dalla Sezione Regionale o Interregionale;
- approvare il documento programmatico presentato ogni anno dal Consiglio Direttivo della Sezione Regionale o Interregionale;
- deliberare su qualsiasi altro argomento sottoposto, ponendosi sempre come obiettivo primario la realizzazione delle finalità istituzionali della SIN;
- eleggere a scrutinio segreto i componenti del Consiglio Direttivo della Sezione Regionale o Interregionale.

In presenza di Sezioni Interregionali, le relative deliberazioni assembleari vengono prese in forma congiunta.

I membri della Sezione che desiderino inserire nell'ordine del giorno argomenti da discutere in Assemblea, debbono inviare tale richiesta al Presidente almeno **10** prima della data fissata per l'adunanza.

Art. 5 – Composizione del Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale

Il Consiglio Direttivo Regionale, costituito da sette membri, è composto da coloro che sono stati eletti con più voti dall'Assemblea dei Soci della SIN operanti nel territorio della Regione di riferimento.

Il Consiglio Direttivo Interregionale, costituito da sette membri, è composto da coloro che sono stati eletti con più voti dall'Assemblea dei Soci della SIN della Sezione Interregionale di riferimento;

In linea con l'**art. 17** dello Statuto Nazionale della Società Italiana di Nefrologia – SIN e in conformità alla delibera del Consiglio Direttivo del 7 Dicembre 2004, è adottato il seguente regolamento di funzionamento delle Sezioni Regionali o Interregionali della SIN.

Art. 1 – Finalità

La Sezione, nell'alveo delle linee generali di indirizzo della SIN e di concerto con il Consiglio Direttivo, promuove nel suo ambito territoriale gli obiettivi e le finalità individuate dagli artt. 3 e **17** dello Statuto Nazionale della SIN.

Art. 2 – Soci e membri

Membri della Sezione sono i Soci della SIN operanti nella regione o Interregione di riferimento. All'interno della Sezione, costoro conservano il titolo di Socio ordinario posseduto nella SIN ed hanno diritto al voto solo se sono in regola con il pagamento delle quote associative.

Conformemente a quanto previsto dall'**art. 17** dello Statuto, i non iscritti alla SIN possono venire affiliati alla Sezione in qualità di membri associati, ma sono privi di diritto di voto attivo e passivo.

Art. 4 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente della Sezione Regionale o Interregionale, da almeno quattro membri del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci della Sezione, accompagnata da una chiara indicazione degli argomenti da sottoporre all'ordine del giorno.

L'Assemblea della Sezione è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente eletto o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti e non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea ha il compito di:

- approvare la relazione annuale predisposta dal Consiglio Direttivo della Sezione Regionale o Interregionale sull'attività svolta dalla Sezione medesima;
- approvare il rendiconto annuale delle spese sostenute dalla Sezione Regionale o Interregionale;
- approvare il documento programmatico presentato ogni anno dal Consiglio Direttivo della Sezione Regionale o Interregionale;
- deliberare su qualsiasi altro argomento sottoposto, ponendosi sempre come obiettivo primario la realizzazione delle finalità istituzionali della SIN;
- eleggere a scrutinio segreto i componenti del Consiglio Direttivo della Sezione Regionale o Interregionale.

In presenza di Sezioni Interregionali, le relative deliberazioni assembleari vengono prese in forma congiunta.

I membri della Sezione che desiderino inserire nell'ordine del giorno argomenti da discutere in Assemblea, debbono inviare tale richiesta al Presidente almeno **10 giorni** prima della data fissata per l'adunanza.

Art. 5 – Composizione del Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale

Il Consiglio Direttivo Regionale, costituito da sette membri, è composto da coloro che sono stati eletti con più voti dall'Assemblea dei Soci della SIN operanti nel territorio della Regione di riferimento.

Il Consiglio Direttivo Interregionale, costituito da sette membri, è composto da coloro che sono stati eletti con più voti dall'Assemblea dei Soci della SIN della Sezione Interregionale di riferimento;

tuttavia in ossequio al principio di rappresentatività, deve essere membro di diritto del Consiglio Direttivo Interregionale almeno un rappresentante di ciascuna delle regioni che compongono la Sezione Interregionale il quale, all'interno del suddetto Consiglio, riveste la carica di Delegato Regionale.

Nel Consiglio Direttivo Interregionale, per le Regioni non rappresentate dal Presidente, il candidato di una Regione che riceve il maggior numero di voti diventa automaticamente Delegato per quella Regione. Sono eleggibili i Soci della SIN in regola con il pagamento delle quote sociali che abbiano proposto la propria candidatura per **posta ordinaria o elettronica** almeno 30 giorni **prima della data di scadenza per la presentazione delle candidature**. Il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale è eletto online dai Soci della SIN operanti nel territorio della regione o della interregione di riferimento, in regola con il pagamento delle quote sociali. Non sono consentite deleghe per il voto.

I membri eletti nel Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale durano in carica 3 anni e non sono rilegibili nel triennio successivo.

Al fine di assicurare la continuità attraverso un rinnovo parziale, **ogni anno si procede alla nomina di alcuni Consiglieri, tenuto conto del sopraindicato principio di rappresentatività; in particolare, nell'arco di ciascun triennio, vengono possibilmente eletti due Consiglieri il primo anno, tre il secondo e ancora due il terzo anno.**

Nell'ambito del Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale, un anno prima della scadenza del mandato del Presidente Regionale o Interregionale, viene eletto a scrutinio segreto il Presidente eletto che l'anno successivo diverrà automaticamente per un biennio il Presidente della Sezione Regionale o Interregionale.

Il Presidente e il Presidente eletto del Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale non possono essere scelti nello stesso anno. Nell'ambito del Consiglio Direttivo Interregionale, colui che l'anno successivo diverrà automaticamente per un biennio il Presidente della Sezione Interregionale può essere eletto soltanto tra i Delegati Regionali presenti nel medesimo.

La carica di Presidente della Sezione Interregionale non può essere ricoperta nel mandato successivo.

Art. 6 – Compiti del Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale

Il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale pone in essere tutte quelle attività che, nel pieno rispetto dello Statuto SIN, consentano di promuovere a livello Regionale o Interregionale gli obiettivi e le finalità individuate dagli artt. 3 e 18 dello citato Statuto.

Inoltre ogni anno predisporre la relazione sull'attività svolta, il rendiconto delle spese sostenute e il documento programmatico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci della Sezione e inviarlo al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 10 – Accorpamenti delle Sezioni Regionali

Il Consiglio Direttivo di una Sezione Regionale che intenda costituire con altre Sezioni Regionali una Sezione Interregionale, deve chiedere attraverso una propria delibera al Consiglio Direttivo

Nazionale di pronunciarsi in tal senso, conformemente a quanto previsto dall'art. 18 del citato Statuto.

tuttavia in ossequio al principio di rappresentatività, deve essere membro di diritto del Consiglio Direttivo Interregionale almeno un rappresentante di ciascuna delle regioni che compongono la Sezione Interregionale il quale, all'interno del suddetto Consiglio, riveste la carica di Delegato Regionale.

Nel Consiglio Direttivo Interregionale, per le Regioni non rappresentate dal Presidente, il candidato di una Regione che riceve il maggior numero di voti diventa automaticamente Delegato per quella Regione. Sono eleggibili i Soci della SIN in regola con il pagamento delle quote sociali che abbiano proposto la propria candidatura per **posta elettronica** almeno 30 giorni **prima della data di inizio delle votazioni**. Il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale è eletto online dai Soci della SIN operanti nel territorio della regione o della interregione di riferimento, in regola con il pagamento delle quote sociali. Non sono consentite deleghe per il voto.

I membri eletti nel Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale durano in carica 3 anni e non sono rilegibili nel triennio successivo.

Al fine di assicurare la continuità attraverso un rinnovo parziale, **ogni anno si procede alla nomina di circa un terzo dei Consiglieri, tenuto conto del sopraindicato principio di rappresentatività.**

Nell'ambito del Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale, un anno prima della scadenza del mandato del Presidente Regionale o Interregionale, viene eletto a scrutinio segreto il Presidente eletto che l'anno successivo diverrà automaticamente per un biennio il Presidente della Sezione Regionale o Interregionale.

Il Presidente e il Presidente eletto del Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale non possono essere scelti nello stesso anno. Nell'ambito del Consiglio Direttivo Interregionale, colui che l'anno successivo diverrà automaticamente per un biennio il Presidente della Sezione Interregionale può essere eletto soltanto tra i Delegati Regionali presenti nel medesimo.

La carica di Presidente della Sezione Interregionale non può essere ricoperta nel mandato successivo.

Art. 6 – Compiti del Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale

Il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale pone in essere tutte quelle attività che, nel pieno rispetto dello Statuto SIN, consentano di promuovere a livello Regionale o Interregionale gli obiettivi e le finalità individuate dagli artt. 3 e 17 dello citato Statuto.

Inoltre ogni anno predisporre la relazione sull'attività svolta, il rendiconto delle spese sostenute e il documento programmatico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci della Sezione e inviarlo al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 10 – Accorpamenti delle Sezioni Regionali

Il Consiglio Direttivo di una Sezione Regionale che intenda costituire con altre Sezioni Regionali una Sezione Interregionale, deve chiedere attraverso una propria delibera al Consiglio Direttivo

Nazionale di pronunciarsi in tal senso, conformemente a quanto previsto dall'art. 17 del citato Statuto.